



Il settore

Come noto, è in corso di stesura il Codice dello Spettacolo dal vivo. Si ritiene utile emendare la legge di settore, n. 337 del 18 maggio 1968.

La legge citata esordisce: “1. Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”. 2. Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. “.

Sono quindi considerate attività di “spettacolo viaggiante” la gestione di attrazioni - nei luna park, in piccoli complessi stabili fino ai grandi parchi permanenti di divertimento - ed i circhi equestri. Si considera che in Italia siano circa 5.000 le imprese che svolgono attività di “spettacolo viaggiante”, oltre a circa 70 imprese circensi.

L’attività svolta in forma itinerante dai circhi equestri e dai luna park, si confronta quotidianamente con problematiche che, se non affrontate, rischiano di condizionare la esistenza di questa antica e popolare forma di spettacolo:

A) Professionalizzazione dei gestori delle attrazioni di spettacolo viaggiante e circhi equestri.

In Italia si stimano in oltre 5.000 le imprese, in mancanza di dati ufficiali, che svolgono attività di spettacolo viaggiante, e circa 70 complessi circensi. Tale terminologia identifica, da oltre settant’anni, la gestione di attrazioni, siano esse installate temporaneamente nei luna park, ovvero nei piccoli e grandi parchi permanenti di divertimento di genere tematico ed acquatico.

Queste attività, della quale il legislatore ha riconosciuto la “funzione sociale” (art. 1 l. 18 marzo 1968, n. 337), consistono nella conduzione e gestione di circa 150 diverse tipologie di attrazioni, opportunamente rubricate per tipologia in un decreto interministeriale, emanato ai sensi dell’art. 4 della legge citata di concerto tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’Interno.

L’esercizio di tali attrezzature – tra le quali sono presenti attrazioni complesse (ruote panoramiche, grandi ottovolanti, autoscontri ecc.) – viene attualmente svolto dai titolari di una licenza comunale, di cui all’art. 69 T.U.L.P.S., rilasciata ai richiedenti senza alcuna particolare verifica delle competenze tecniche.

In sostanza, in Italia chiunque può gestire un'attrazione, sia essa una giostra per bambini o un otovolante che porta gli utenti a 150 km/h o un circo equestre, senza che venga attestata o verificata la competenza professionale.

Nello spettacolo viaggiante itinerante, inoltre, tali attrazioni sono soggette a reiterate operazioni di smontaggio e smontaggio nei vari luna park, ed è pertanto evidente la necessità che gli operatori abbiano acquisito la necessaria esperienza e competenza, per tutelare la sicurezza del pubblico e dei lavoratori del settore.

In questi ultimi anni la evoluzione normativa ha curato gli aspetti di sicurezza delle attrazioni, le quali sono soggette a collaudo annuale, rilascio dell'agibilità da parte delle locali Commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacolo e registrazione, di cui al DM 18 maggio 2007.

È quindi evidente la necessità di garantire le competenze tecnico professionali dei gestori di tali attrazioni - visitate da oltre 16 milioni di persone l'anno (dati SIAE 2015) - al fine di garantire la sicurezza di tutti i soggetti.

In molti settori imprenditoriali si è reso necessario individuare i requisiti tecnico-professionali necessari per aver titolo a svolgere un'attività che presenta particolari profili sul piano della sicurezza. Si pensi ai settori del commercio alimentare e dell'impiantistica. Si tratta di commercianti di beni alimentari, autoriparatori, installatori di ascensori ed impianti termici, elettrici ecc., un universo composto da milioni di persone, la cui attività viene consentita previa dimostrazione del possesso di adeguate capacità e competenze. In tutti i casi, il percorso adottato dal legislatore per il riconoscimento delle abilità può ricondursi ad alcuni requisiti generali, ovvero:

- L'aver frequentato con esito positivo un corso professionale teorico-pratico, nel caso di creazione di nuova impresa - ovvero un corso teorico, limitatamente a coloro che attestino di gestire l'attività da almeno due anni - istituito o riconosciuto dalle competenti Amministrazioni (Ministero, Enti locali, CCIA ecc.) e finalizzato all'acquisizione delle necessarie competenze;
- L'aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività, in qualità di dipendente, socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare.

Tale percorso ha portato a significativi passi avanti nell'ambito della professionalizzazione degli operatori e della sicurezza complessiva dei settori così regolati.



Nel caso dello spettacolo viaggiante, il Ministero dell'interno ha già previsto una formazione, introdotta dall'art. 6 del DM 18 maggio 2007, relativa alla attestazione del corretto montaggio delle attrazioni da parte dei titolari. Sono già stati formati oltre 300 esercenti, i quali sottoscrivono essi stessi la dichiarazione di corretto montaggio, assumendosene la piena responsabilità

Si tratta quindi di prevedere un articolo nel medesimo provvedimento, che introduca la verifica dei requisiti professionali suddetti, come condizione necessaria al rilascio della licenza comunale di esercizio, del quale si propone il testo:

Proposta di emendamento al DM 18 maggio 2007 Art. 6 bis

"1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di attrazioni di cui all'elenco emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è condizionato al possesso da parte del richiedente la licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., di uno dei seguenti requisiti professionali:

- L'aver frequentato con esito positivo un corso professionale teorico-pratico, nel caso di nuovo gestore - ovvero un corso teorico, limitatamente ai gestori che documentino di aver gestito attività di spettacolo viaggiante da almeno due anni - erogato da soggetti autorizzati dal Ministero dell'interno con le modalità di cui al decreto Ministero dell'interno 16 giugno 2008, e finalizzato all'acquisizione delle necessarie competenze;*
- L'aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività, in qualità di dipendente, socio lavoratore, con adeguata documentazione.*
- Qualora trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, l'aver collaborato dell'attività, per almeno due anni, con il congiunto titolare di autorizzazione, il quale rilascia apposita dichiarazione.*

2. Con apposito provvedimento Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sono individuate le modalità, la durata ed i contenuti dei corsi di cui al primo comma del presente articolo"

B) Aggiornamento dell'Elenco delle attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337

La legge n. 337\1968 istituisce l'elenco delle attrazioni, il cui aggiornamento è attualmente subordinato al parere di una commissione consultiva del Ministero per i beni e le Attività culturali ed il Turismo. Si ritiene invece che la competenza sull'aggiornamento del provvedimento - che attiene alla sicurezza delle attrazioni da parco di divertimento - sia più correttamente trasferito alle Commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacolo, istituite presso le tutte le Prefetture e i Comuni, le stesse chiamate a verificare l'agibilità di tali attrezzature prima dell'accesso del pubblico ed assegnano il codice identificativo ad ogni attrazione, ai sensi del decreto Ministero dell'interno 18 maggio 2007.

La finalità è di ridurre i tempi del procedimento, che attualmente impiega mediamente 12 mesi. Le imprese produttrici di attrazioni, della cui realizzazione l'Italia è leader europeo, vedrebbero velocizzate le procedure relative ai nuovi prodotti, che potrebbero essere immessi sul mercato in tempi più brevi.

Le Commissioni provinciali di vigilanza sui luoghi di spettacolo sono composte da tecnici dei Vigili del Fuoco, Genio Civile, ingegneri elettronici e meccanici nominati dall'Ordine professionale, tecnici della ASL, e un rappresentante della Questura, che sono già chiamate dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza a garantire la fruizione delle attrazioni da luna park e parchi divertimento in piena sicurezza.

Si propone quindi di emendare l'articolo 4 della legge di settore, in quanto esso cita una commissione di cui all'articolo 3 della legge medesima, che è stato purtroppo abrogato. Tale articolo istituiva in effetti una commissione composta da rappresentanti di tutti i ministeri interessati (Interno, Finanze, Lavoro ecc.) i quali avevano le necessarie competenze. Attualmente appare più opportuno trasferire la competenza sul parere tecnico vincolante per l'aggiornamento dell'elenco ministeriale, dalla Commissione consultiva MIBACT alle Commissioni provinciali di vigilanza, istituite presso le Prefetture, come peraltro già previsto dall'articolo 4, comma 2) del D.lgs. n. 3/1998. Tali Commissioni esprimono in effetti pareri definitivi per quanto riguarda l'apertura di locali di spettacolo e parchi di divertimento.

Questo il testo di un possibile emendamento:

Il 3° comma dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è così modificato:

“la frase “di cui all'articolo precedente è sostituita dalla frase “di cui all'art. 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635”.



C) Contributi per la ristrutturazione di attrazioni in esercizio

Negli ultimi cinque anni si è assistito ad un calo impressionante delle istanze di contributo per l'acquisto di nuove attrezzature tratti dal fondo unico Spettacolo, che non superano ormai le 40 domande l'anno, a causa della congiuntura economica e dei costi delle nuove attrezzature. Non è raggiunto così il già citato impegno a sostenere "il consolidamento e lo sviluppo del settore" (art. 1 l. 337\1968), composto da circa 5.000 imprese, con il solo finanziamento di 40 istanze l'anno. Anche la quota parte del FUS destinata al settore è stata conseguentemente decurtata, a beneficio di altri settori dello spettacolo.

Le nuove attrazioni sono ormai molto costose e la situazione economica non consente agli esercenti di effettuare un investimento con scarse possibilità di recuperare il capitale investito. La vita delle attrazioni è piuttosto lunga, esse sono progettate e costruite per durare decenni.

È dunque molto sentita nella categoria l'esigenza di ristrutturare le attrazioni esistenti sostituendo componenti, tra i quali vetture, soggetti per giostra per bambini, elementi illuminanti, facciate ed elementi scenografici, elementi di sicurezza, quali nuovi dispositivi di ritenuta, impianti elettrici ed idraulici, cancellate di protezione delle singole attrazioni ecc.).

Attualmente tale possibilità non viene riconosciuta dal Ministero e dalla Commissione competente – il cui parere è meramente consultivo – che limita il finanziamento all'acquisto di attrazioni (giostre) o vetture delle stesse. È tuttavia di fondamentale importanza per il rilancio del settore riconoscere la possibilità di finanziare non solo l'acquisto di attrazioni intere, bensì anche l'acquisto di parti di attrazione di nuova produzione (vetture, soggetti, elementi illuminanti, facciate ed elementi scenografici, elementi di sicurezza, quali nuovi dispositivi di ritenuta, impianti elettrici ed idraulici ecc.). tale preclusione riguarda anche i danni conseguenti ad eventi fortuiti.

L'articolo 1 della legge 390/1980, istitutivo dei contributi per l'acquisto di attrazioni, recita:

"A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, è ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni. Il fondo è destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti.

Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresì concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali."

Al fine di esplicitare più chiaramente l'ambito di intervento, si rende necessario esplicitare nell'articolo citato la definizione di impianti, attrezzature e beni strumentali.

Si propone il seguente emendamento:

Il terzo comma dell'articolo 1 dell'articolo 1 della legge n. 390 del 29/07/1980 è così integrato. Dopo le parole "beni strumentali" è aggiunto "ivi compresi componenti ed impianti di attrazioni, realizzati con materiale nuovo".

D) Spettacolo viaggiante e Direttiva Servizi

La legge n. 337\1968, nel riconoscere la "funzione sociale" delle attività di spettacolo viaggiante svolte nei luna park, dispone all'articolo 9 che "La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti richiedenti, muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta."

Tuttavia il D.lgs. 59/2010, nel recepire la Direttiva Servizi, non ha tenuto conto del fatto che le attività di spettacolo viaggiante, ai sensi del citato articolo 9, non possono essere soggette ad assegnazione tramite asta pubblica.

Inoltre, l'articolo 12 n. 3 della Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE 12 n. 3 dispone che ". Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario".

Lo spettacolo viaggiante è una attività culturale – che in alcuni Stati membri è stato già riconosciuto nell'Elenco delle attività culturali meritorie di tutela, ai fini dell'inserimento del luna park nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO - che ha accesso alle provvidenze del fondo Unico Spettacolo e fa riferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.

L'emendamento potrebbe prevedere:

All'articolo 7, lettera d) del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 è aggiunto dopo la parola "gettito" la frase "e le attività di spettacolo viaggiante".



E) Banca dati dei documenti attestanti la sicurezza delle attrazioni

Il decreto Ministero dell'interno 18 maggio 2007 regola la sicurezza delle attrazioni e prevede che ognuna di esse debba essere munita di una documentazione tecnica (libretto dell'attività e manuale di uso e manutenzione, finalizzati ad ottenere un codice identificativo dalle locali Commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacolo prima di essere messa in esercizio. Si è così colmata la lacuna derivante dall'abrogazione del Nulla Osta rilasciato dal MIBACT, con l'articolo 56 comma 4 del D.lgs. 112/1998.

Tale provvedimento prevede all'articolo 4, comma 3, che una copia della avvenuta registrazione sia inviata alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del MIBACT.

Questa procedura non ha alcuna efficacia, purtroppo, relativamente alla possibilità di rintracciare le attrazioni ed i loro proprietari. Una vera banca dati nazionale delle giostre in esercizio, con i documenti tecnici, consentirebbe alle Amministrazioni pubbliche di poter consultare i documenti. In caso di gravi incidenti conseguenti a cattiva progettazione, il magistrato potrebbe rintracciare attrazioni della medesima tipologia e ditta costruttrice, per sospenderne l'esercizio, e gli esercenti non dovrebbero presentare, anche 30 volte l'anno, la medesima documentazione ad uffici comunali diversi.

Nell'interesse pubblico, si propone di istituire un archivio telematico dei codici identificativi e dei documenti tecnici delle attrazioni, consultabile online dalle Amministrazioni pubbliche interessate (Comuni, Prefetture, Questure ecc.).



***LO SPETTACOLO VIAGGIANTE, È SPETTACOLO POPOLARE, DOVE LO SPETTACOLO E'
REALIZZATO DA ESERCENTI E VISITATORI***

LE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DIVERTIMENTO

Dalla fine dell'800 fino ad oggi con la locuzione **“spettacolo viaggiante”** o **“spettacoli viaggianti”** vengono indicate **forme di spettacolo e trattenimento presenti in genere durante le feste cittadine**. Il termine viene ripreso in numerosi atti e regolamenti governativi, dal 1930 fino ai giorni nostri.

Nel 1968, con la legge 18 marzo 1968 n. 337, viene istituito l'Elenco delle attrazioni, con decreto ministeriale, oggi interdirettoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Esso elenca le attività di spettacolo viaggiante, composto da circa 150 tipologie di attrazioni e spettacoli – dalla giostra per bambini alla ruota panoramica, il teatro di burattini, le piste di pattinaggio, i giochi a gettone, il circo, l'arte di strada ecc. – che vengono ritenute appunto “viaggianti” sia se installate nei luna park itineranti, che in forma permanente, nei parchi giochi cittadini o nei grandi parchi di divertimento.

PERCHE' ATTIVITA' DI SPETTACOLO

Le origini di questa forma di spettacolo risalgono alle fiere e feste popolari, che da oltre un millennio costituiscono momento di grande richiamo per la popolazione: saltimbanchi, Carri di Tespi che portano in giro per l'Italia la Commedia dell'arte e burattinai, queste le figure che, con attività di spettacolo popolare, erano presenti nelle feste cittadine.

Con la creazione delle prime attrazioni meccaniche, ospitate nelle grandi Esposizioni Universali organizzate dalla fine del XVIII secolo nelle città europee, questa forma di spettacolo viaggiante inizia a diffondersi in Europa.

Anche l'esercizio cinematografico è nato con il “cinema viaggiante”, all'interno dello spettacolo viaggiante, così come il Carro di Tespi, o teatro viaggiante, che rappresentava la Commedia dell'arte nelle piccole località, fino ai grandi parchi di divertimento permanenti.

Attualmente i luna park si configurano come eventi di spettacolo, fruito attivamente dal pubblico. Ai suoni, ai colori, al contesto del luna park, evocativo della festa, accedono persone di ogni età che, anche senza fruire necessariamente delle attrazioni, **apprezzano il momento di vera festa popolare**.

I PARCHI DI DIVERTIMENTO PROPONGONO EFFETTUANO CENTINAIA DI SPETTACOLI

Nei grandi parchi di divertimento – anch'essi tecnicamente “spettacoli viaggianti” – vengono invece rappresentati più volte al giorno musical e spettacoli di magia o di arti circensi, con decine di artisti.

LE AUTORIZZAZIONI E PROVVIDENZE

Fino al 1959, anno nel quale fu istituito il soppresso Ministero del Turismo e dello spettacolo, il settore era sempre stato regolato dalla Direzione Generale dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente, **con la legge n. 337/1968, furono estesi alla categoria degli esercenti aspetti previdenziali ed alcune facilitazioni tariffarie per energia elettrica e pagamento per l'occupazione del suolo pubblico. Furono infine istituiti contributi ministeriali per il risarcimento danni da evento fortuito o per attività educative ed assistenziali.**

Con l'istituzione del Fondo Unico Spettacolo, nel 1985, il settore continua a beneficiare di contributi per l'acquisto di attrezzature e danni per evento fortuito.

Sotto il profilo delle autorizzazioni, tali attività sono autorizzate con licenze comunali di spettacolo, ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

LA LEGGE n. 337/1968 E LA FUNZIONE SOCIALE

Le attività di spettacolo viaggiante sono regolate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337, che all'articolo 1 recita **“Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”**.

Nel secondo Dopoguerra l'Italia non disponeva di cinema e teatri in numero adeguato, e **la maggior parte degli oltre 8.000 comuni italiani era privo di luoghi di spettacolo e socializzazione**. L'arrivo del luna park costituiva – così come accade ancora oggi - un evento atteso da mesi, che connotava le feste patronali o le fiere tradizionali con suoni, luci e tanto divertimento, offerto da attrazioni spettacolari, per l'epoca. **All'interno del mondo del luna park è nato il teatro viaggiante e il cinema ambulante, precursore delle moderne sale cinematografiche**. Oggi il luna park continua a svolgere la sua funzione sociale: le giostre sono apprezzate da famiglie e gruppi di giovani, riempiono di festa spazi che nel resto dell'anno sono occupati da altre attività.

Per permettere ai cittadini delle località di fare festa, gli esercenti del luna park lavorano quando il resto della popolazione riposa o è in vacanza, e non c'è Natale o Pasqua in cui non si debba aprire le proprie attrazioni. **Il luna park riesce ancora a convincere giovani e famiglie a spegnere computer e televisore, ad uscire di casa, a socializzare e divertirsi in un contesto di sano divertimento, riappropriandosi degli spazi collettivi delle città.**

LO SPETTACOLO VIAGGIANTE E I PARCHI DIVERTIMENTO NON VENDONO BENI, PROPONGONO ESPERIENZE

Un luna park è una manifestazione di spettacolo realizzata con la presenza di singole ditte. Tuttavia nel luna park, come nei parchi giochi cittadini o nei parchi divertimento, non si vendono beni materiali, bensì vengono proposte esperienze. Un giro in giostra, in un contesto nel quale una miscela di sensazioni, offerti dalle luci, dai colori, dalla musica scelta sapientemente, dai profumi dello zucchero filato, è una esperienza.



I parchi divertimento a tema, visitati in Italia da 16 milioni di ospiti, con un fatturato di 345 milioni di euro (dati SIAE 2015) propongono fino a 20 spettacoli giornalieri, di danza e canto, o veri e propri musical, con produzioni professionali.

Il pubblico dei parchi a tema non entra per provare le attrazioni, ma per vivere una giornata al cui interno la componente di spettacolo - con attori, cantanti e ballerini professionisti – è rilevante, per qualità e quantità.

Si tratta di alcune centinaia di ballerini, attori e cantanti professionisti che operano all'interno dei parchi divertimento.

Non a caso Walt Disney, l'imprenditore più noto nel settore della creazione e gestione di attrazioni, affermava "Disneyland è uno spettacolo". Anche un piccolo gruppo di giostre presente nei piccoli paesi per pochi giorni l'anno, in contesti privi di luoghi di aggregazione, cinema e teatri, è uno spettacolo, così come un grande parco a tema, come Gardaland o Mirabilandia.

Lo spettacolo viaggiante, nonostante la sua grande importanza, beneficia di contributi FUS pari allo 1,1 per cento, suddiviso al 50% tra circhi e spettacolo viaggiante. Tali contributi per lo spettacolo viaggiante non riguardano l'attività, ma l'acquisto e l'aggiornamento di attrezzature nuove e più sicure, a beneficio dei cittadini utilizzatori. Si tratta di somme veramente modeste, dell'ordine di 2,5 milioni di euro annui.

In allegato le proposte di emendamento alla legge n. 337/1968, legge ancora applicata e molto valida, per il Codice dello spettacolo dal vivo.